



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 557 del 23/05/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Generale dei Comitati di Dipartimento, nomina della Commissione Elettorale per le elezioni dei membri elettivi dei Comitati di Dipartimento ed indizione delle elezioni.

Il Direttore della **SC Amministrazione e Affari Generali** riferisce:

Con deliberazione n. 975 del 18/06/2013 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le linee guida per la predisposizione del nuovo Atto Aziendale da parte delle Aziende Sanitarie, nel rispetto delle linee di programmazione per la ridefinizione dei modelli assistenziali contenute nel PSSR 2012-2016.

Con deliberazione n. 1294 del 29.11.2013, in attuazione delle disposizioni tracciate dalla sopra citata DGR, l'Azienda ha adottato l'Atto Aziendale, di seguito trasmesso alla Segreteria Regionale per la Sanità ai fini del processo di valutazione di conformità alla programmazione regionale.

Successivamente, la Giunta Regionale del Veneto, recependo alcune modifiche di carattere innovativo richieste dalla V Commissione Consiliare Regionale rispetto alla precedente DGR n. 975 del 18.06.2013 ha provveduto, con propria deliberazione n. 2271 del 10.12.2013, a revocare la DGRV 975/2013 approvando, contestualmente, le linee guida per la predisposizione del nuovo Atto Aziendale.

In attuazione delle disposizioni e della procedura dettate dalla DGR n. 2271/2013, si è proceduto all'elaborazione del nuovo Atto Aziendale che definisce anche la dotazione strutturale ospedaliera secondo le previsioni della DGRV n. 2122 del 19.11.2013.

Con Deliberazione n. 155 del 13.02.2014, l'Azienda Ospedaliera ha adottato l'atto aziendale, inviato alla Regione con nota 7608 del 13.02.2014, che definisce anche l'organizzazione sia dell'area ospedaliera, recependo le schede di dotazione ospedaliera previste dalla DGR n. 2122/2013, sia dell'area non ospedaliera, secondo quanto riportato nell'allegato A1 della DGR n. 2271/2013.

Con deliberazione n. 256 del 13.03.2014, l'Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato il regolamento generale del Dipartimento ad Attività Integrata.

Con Decreto Regionale n. 73 del 04.04.2014, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera di Padova con le prescrizioni riportate nell'allegato A del succitato decreto.

Conseguentemente, con deliberazione n. 555 del 23.05.2014 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato definitivamente l'atto aziendale

Con successiva deliberazione n. 556 del 23.05.2014, l'Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato il regolamento generale del Dipartimento Amministrativo e di Staff.

In considerazione dell'attivazione dei Dipartimenti Aziendali, sia dell'area ospedaliera che non-ospedaliera, che prevede una serie di procedure preliminari finalizzate alla costituzione dei comitati di dipartimento ed alla nomina dei relativi direttori, essendo il comitato di dipartimento e il Direttore organi del Dipartimento stesso, si propone di approvare il regolamento relativo al Comitato di Dipartimento che ne definisce la composizione, le modalità di elezione della quota elettiva e le modalità di funzionamento.

Si precisa che, rispetto a quanto riportato nel Regolamento dei Dipartimenti Ad attività integrata, l'elettorato attivo e passivo si riferisce a tutti i Dirigenti Sanitari e non solo ai Dirigenti Medici. Inoltre, sempre in riferimento al succitato regolamento, la scadenza del Comitato di Dipartimento ha durata biennale e non è legata al mandato del Direttore di Dipartimento.

Si fa presente, inoltre, che il calcolo della quota elettiva viene effettuato sul numero di Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali, afferenti a ciascun Dipartimento, attive al 01.07.2014 e da attivare entro il 31.12.2015 con esclusione di quelle da disattivare.

Per quanto riguarda i membri di diritto dei Comitati di Dipartimento, questi sono i Direttori delle Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali attive al 01.07.2014.

Per determinare se il Comitato di Dipartimento esprime un parere o un elenco di nominativi relativamente alla nomina del Direttore di Dipartimento, come riportato nel Regolamento, si fa riferimento alle Unità Operative Complesse attive al 01.07.2014.

Dal momento che il Regolamento del Comitato di Dipartimento prevede l'istituzione della Commissione Elettorale che ha il compito di sovrintendere a tutte le procedure relative alle elezioni della quota elettiva dei comitati, si propone di individuare i seguenti componenti:

- Dr.ssa Chiozza Maria Laura UOC Qualità e Accreditamento (Presidente) – sostituto Dr.ssa Muraro Carla UOC Amministrazione e Affari Generali;
- Dr.ssa Casotto Margherita UOC Amministrazione e Gestione del Personale (componente) – sostituto Dr.ssa Trivellato Barbara UOC Amministrazione e Affari Generali;
- Dr.ssa Perilli Rossella UOC Qualità e Accreditamento (componente) – sostituto Dr.ssa Franchin Michela UOC Controllo di Gestione e Programmazione.

Si propone di definire, quale data per le elezioni relative ai membri

elettivi dei comitati di dipartimento, il giorno 04.06.2014 presso le aule 2° piano della Palazzina dei Servizi dalle ore 8,30 alle 16,00 relativamente ai seguenti dipartimenti:

- Dipartimento strutturale aziendale Medicina;
- Dipartimento strutturale aziendale Chirurgia;
- Dipartimento strutturale aziendale Salute della Donna e del Bambino;
- Dipartimento strutturale aziendale Medicina di Laboratorio;
- Dipartimento strutturale aziendale Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica;
- Dipartimento strutturale aziendale Medicina Legale, del Lavoro, Tossicologia e Sanità Pubblica;
- Dipartimento strutturale aziendale Cardio-Toraco-Vascolare;
- Dipartimento strutturale aziendale Neuroscienze e Organi di Senso;
- Dipartimento strutturale aziendale Emergenza-Urgenza;
- Dipartimento funzionale aziendale "Coordinamento del Supporto Organizzativo e Tecnologico alla Ricerca Biomedica";
- Dipartimento Funzionale Aziendale Gestione Rapporti con il Territorio;
- Dipartimento Funzionale Aziendale Prevenzione e Terapia delle Patologie Infettive;
- Dipartimento Risorse per i Servizi Tecnici ed Informatici;
- Dipartimento Servizi di Staff.

Per i dipartimenti Servizi Amministrativi Generali e Risorse Materiali e Finanziarie, verificandosi le condizioni di cui all'art. 2, comma 7 del regolamento non è necessario ricorrere alle procedure elettorali

Il Comitato Elettorale, provvederà, con proprio atto a nominare i componenti dei seggi elettorali.

Si precisa, infine, che il Regolamento del Comitato di Dipartimento e tutte le procedure relative alle succitate elezioni non si applicano al Dipartimento di Salute Mentale e al Dipartimento di Medicina Trasfusionale.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **SC Amministrazione e Affari Generali** ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale ;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il PSSR 2012-2016, approvato con la L.R. Del 29.06.2012, n. 23;

VISTA la DGRV n. 2122 del 19.11.2013 e la DGRV n. 2271 del 10.12.2013;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012.

DELIBERA

- 1) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, l'approvazione del regolamento relativo al Comitato di Dipartimento che ne definisce la composizione, le modalità di elezione della quota elettiva e le modalità di funzionamento dei comitati;
- 2) di precisare che, rispetto a quanto riportato nel Regolamento dei Dipartimenti Ad attività integrata, l'elettorato attivo e passivo si riferisce a tutti i Dirigenti Sanitari e non solo ai Dirigenti Medici;
- 3) di precisare, inoltre, sempre in riferimento al succitato regolamento, che la scadenza del Comitato di Dipartimento ha durata biennale e non è legata al mandato del Direttore di Dipartimento;
- 4) di precisare che il calcolo della quota elettiva viene effettuato sul numero di Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali, afferenti a ciascun Dipartimento, attive al 01.07.2014 e da attivare entro il 31.12.2015 con esclusione di quelle da disattivare;
- 5) di precisare che, per quanto riguarda i membri di diritto dei Comitati di Dipartimento, questi sono i Direttori delle Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali attive al 01.07.2014;
- 6) di precisare che, per determinare il Comitato di Dipartimento esprime un parere o un elenco di nominativi relativamente alla

nomina del Direttore di Dipartimento, come riportato nel Regolamento, si fa riferimento alle Unità Operative Complesse attive al 01.07.2014;

- 7) di istituire la Commissione Elettorale composta da:
 - Dr.ssa Chiozza Maria Laura UOC Qualità e Accreditamento (Presidente) - sostituto Dr.ssa Muraro Carla UOC Amministrazione e Affari Generali;
 - Dr.ssa Casotto Margherita UOC Amministrazione e Gestione del Personale (componente) - sostituto Dr.ssa Trivellato Barbara UOC Amministrazione e Affari Generali;
 - Dr.ssa Perilli Rossella UOC Qualità e Accreditamento (componente) - sostituto Dr.ssa Franchin Michela UOC Controllo di Gestione e Programmazione;
- 8) di fissare la data per le elezioni relative ai membri elettivi dei comitati di dipartimento per il giorno 04.06.2014 presso le aule 2° piano della Palazzina dei Servizi dalle ore 8,30 alle 16,00 relativamente ai seguenti dipartimenti:
 - Dipartimento strutturale aziendale Medicina;
 - Dipartimento strutturale aziendale Chirurgia;
 - Dipartimento strutturale aziendale Salute della Donna e del Bambino;
 - Dipartimento strutturale aziendale Medicina di Laboratorio;
 - Dipartimento strutturale aziendale Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica;
 - Dipartimento strutturale aziendale Medicina Legale, del Lavoro, Tossicologia e Sanità Pubblica;
 - Dipartimento strutturale aziendale Cardio-Toraco-Vascolare;
 - Dipartimento strutturale aziendale Neuroscienze e Organi di Senso;
 - Dipartimento strutturale aziendale Emergenza-Urgenza;
 - Dipartimento funzionale aziendale "Coordinamento del Supporto Organizzativo e Tecnologico alla Ricerca Biomedica";
 - Dipartimento Funzionale Aziendale "Gestione Rapporti con il Territorio";
 - Dipartimento Funzionale Aziendale "Prevenzione e Terapia delle Patologie Infettive";
 - Dipartimento Risorse per i Servizi Tecnici ed Informatici;
 - Dipartimento Servizi di Staff;
- 9) di non ricorrere alla procedure elettorali per i dipartimenti Servizi Amministrativi Generali e Risorse materiali e Finanziarie, verificandosi le condizioni di cui all'art. 2 comma 7 del regolamento;
- 10) di delegare al Comitato Elettorale la individuazione e nomina dei componenti dei seggi elettorali;

- 11) di precisare che le presenti disposizioni non si applicano al Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento di Medicina Trasmfusionale in quanto Dipartimenti Interaziendali.

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Dario

REGOLAMENTO GENERALE DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO

ART. 1 - Oggetto.....	2
COMITATO DI DIPARTIMENTO	2
ART. 2 – Composizione del Comitato di Dipartimento	2
ART. 3 - Durata in carica.....	2
MODALITA' DI ELEZIONE DELLA QUOTA ELETTIVA.....	3
ART. 4 – Determinazione dell'elettorato attivo e passivo	3
ART. 5 - Indizione delle elezioni	3
ART. 6 - Commissione elettorale	4
ART. 7 - Seggio Elettorale	4
ART. 8 – Modalità di svolgimento delle elezioni	5
ART. 9 – Modalità di scrutinio delle schede	5
ART. 10 - Ratifica delle elezioni e proclamazione dei membri elettivi.....	5
COMITATO DI DIPARTIMENTO	6
ART 11 – Insediamento del Comitato di Dipartimento	6
ART. 12 – Riunioni del Comitato di Dipartimento.....	6
DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 11 - Validità temporale	7

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione e funzionamento dei Comitati di Dipartimento relativi ai Dipartimenti aziendali strutturali e funzionali, sia dell'area ospedaliera che non ospedaliera, individuati dall'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

COMITATO DI DIPARTIMENTO

ART. 2 – Composizione del Comitato di Dipartimento

1. Il Comitato di Dipartimento è composto da:
 - a. Direttori delle Unità Operative Complesse (UOC) appartenenti al Dipartimento (componenti di diritto);
 - b. Direttori delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) appartenenti al Dipartimento (componenti di diritto);
 - c. quota elettiva di Dirigenti, ivi compresi gli universitari in convenzione, scelti tra quelli aventi diritto al voto (componenti elettivi);
 - d. Coordinatore delle Professioni Sanitarie di Dipartimento per i dipartimenti di area sanitaria nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Direzione Professioni Sanitarie, d'intesa con il Direttore di Dipartimento (componente di diritto).
2. I Direttori delle UOC/UOSD entrano a far parte del Comitato al momento del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale.
3. Fanno parte del Comitato anche i Direttori di UOC/UOSD che sono in posizione di comando presso l'Azienda Ospedaliera di Padova ed i facenti funzione. Quest'ultimi fanno parte anche dell'elettorato attivo/passivo della quota elettiva.
4. Per i dipartimenti afferenti all'area ospedaliera, la quota elettiva di Dirigenti Sanitari aventi diritto al voto è pari al 25% dei componenti di diritto con un minimo di uno. In caso di decimali, il numero si arrotonda al numero intero successivo.
5. Per i Dipartimenti dell'area non ospedaliera la quota elettiva di Dirigenti Sanitari e Amministrativi aventi diritto al voto è determinata, per ciascun Dipartimento, dal numero di UOC meno il numero delle UOSD meno uno, con un minimo di uno.
6. Il numero degli eleggibili viene indicato preliminarmente dalla Direzione Generale.
7. Ove non sia possibile, per mancanza/carenza all'interno del Dipartimento interessato del personale correlato, individuare tutta o in parte la componente elettiva del Comitato di dipartimento, il Comitato stesso sarà costituito con la sua sola componente di diritto integrata con le unità dirigenziali massime disponibili.

ART. 3 - Durata in carica

1. La durata del Comitato di Dipartimento dei Dipartimenti Strutturali è biennale; il Comitato di Dipartimento decade, comunque, entro sei mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale, salvo riconferma.
2. La durata del Comitato di Dipartimento dei Dipartimenti funzionali è correlata alla durata dell'incarico del relativo Coordinatore che è definita nella tempistica della progettualità individuata.

3. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del biennio o della progettualità.
4. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, si procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante, purchè siano presenti Dirigenti eleggibili all'interno del Dipartimento.
5. I componenti eletti tramite le elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti eletti.

MODALITA' DI ELEZIONE DELLA QUOTA ELETTIVA

ART. 4 – Determinazione dell'elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i Dirigenti Sanitari e Amministrativi, sia ospedalieri che universitari in convenzione, che non fanno parte di diritto del Comitato di Dipartimento e che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di un contratto ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs n. 229/1999 assegnati al Dipartimento di riferimento. Sono elettori, inoltre, anche i facenti funzione, i Dirigenti in comando presso altri enti e i Dirigenti in aspettativa a qualsiasi titolo.
2. I Dirigenti Sanitari e Amministrativi, incardinati nelle UOC/UOSD che appartengono sia a dipartimenti strutturali che funzionali, votano per l'elezione di entrambi i comitati dei dipartimenti a cui afferiscono.
3. Possono essere eletti i Dirigenti Sanitari e Amministrativi, sia ospedalieri che universitari in convenzione, assegnati al Dipartimento di riferimento. Possono essere eletti, inoltre, anche i facenti funzione, i Dirigenti in comando presso altri enti e i Dirigenti in aspettativa a qualsiasi titolo.
4. Non fanno parte dell'elettorato attivo/passivo di cui al presente Regolamento i Dirigenti che abbiano subito in via definitiva sanzioni disciplinari, i Dirigenti sospesi dall'attività assistenziale ed i Dirigenti in comando presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

ART. 5 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore Generale nei sessanta giorni antecedenti la data di cessazione del mandato dei Comitati di Dipartimento, ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
2. In sede di prima approvazione, le prime elezioni sono indette dal Direttore Generale, con convocazione elettorale almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
3. Il provvedimento di indizione stabilisce i Dipartimenti interessati dal procedimento elettorale, la data ed orario, la sede di svolgimento delle operazioni di voto, la nomina della Commissione Elettorale.
4. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori.
5. Il provvedimento di indizione dell'elezione deve essere affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda per i 10 giorni consecutivi antecedenti il giorno fissato per le elezioni, pubblicato sui siti intranet ed internet aziendali ed affisso nei luoghi di maggior visibilità.

ART. 6 - Commissione elettorale

1. Dieci giorni prima delle elezioni il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale.
2. I componenti della Commissione sono tre, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario, e sono scelti tra i Dirigenti e tra il personale dipendente dall'Azienda.
3. Per ogni componente di cui al precedente comma 2, si prevede la designazione di un supplente.
4. Il Direttore Generale convoca la Commissione elettorale per la seduta di insediamento da tenersi almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
5. La Commissione Elettorale provvede a :
 - a. acquisire dal Servizio Amministrazione del Personale gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo datato 20 giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b. formulare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo e pubblicarli, anche nel seggio elettorale, previa verifica degli stessi;
 - c. determinare l'ubicazione e la composizione del seggio elettorale;
 - d. gestire le attività di organizzazione dei seggi elettorali;
 - e. nominare e costituire il seggio elettorale;
 - f. decidere in merito ad eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - g. espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri Organi o Soggetti dell'Azienda.
6. Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.
7. La Commissione, per ciascuna riunione, redige appositi verbali e li trasmette al Direttore Generale.

ART. 7 - Seggio Elettorale

1. Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento ed imparzialità di tutte le operazioni di voto. In caso di dubbi, il Presidente di seggio farà riferimento alla normativa nazionale vigente in tema di procedure elettorali per quanto applicabili alle elezioni descritte nel presente regolamento.
2. I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere (elettorato passivo).
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti; durante le operazioni di scrutinio tutti i componenti il seggio elettorale devono essere presenti.
4. All'atto della costituzione del seggio il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto, verifica la presenza delle strutture idonee ad assicurare e garantire la segretezza del voto e prende in consegna l'urna dove devono essere deposte le schede.
5. Tutte le schede devono essere timbrate e vidimate dal presidente del seggio o da un componente da esso delegato.

ART. 8 – Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si svolgono in una sola giornata dalle ore 8,30 alle 15,30.
2. I componenti del seggio elettorale sono convocati dal Presidente alle ore 7,30 per l'espletamento delle funzioni connesse alle operazioni di voto. A cura del Presidente sono esposte, nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo le liste dei candidati distinte per Dipartimento.
3. Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio, o comunque il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare sull'apposito elenco dei votanti.
4. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
5. Ogni elettore deve esibire allo scrutatore presente il proprio badge o documento di identità. L'elettore ritira la scheda di votazione corrispondente al Dipartimento di cui fa parte ed esprime il proprio voto scrivendo cognome e nome del candidato prescelto.
6. Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli sia deteriorata o egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può chiederne una seconda restituendo la prima che verrà messa in un plico con la dicitura "scheda deteriorata".
7. Esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna la scheda ripiegata che viene depositata, in sua presenza, nell'urna.
8. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente e i componenti del seggio elettorale provvederanno a sigillare l'urna contenente le schede con apposita carta autoadesiva sulla quale verranno apposte le firme dei componenti stessi

ART. 9 – Modalità di scrutinio delle schede

1. Concluse tutte le operazioni di voto, ciascun seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio delle schede; tali operazioni sono pubbliche e proseguono senza interruzione fino alla loro conclusione.
2. L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, il quale, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto sente gli scrutatori.
3. Non vengono attribuiti i voti derivanti da schede nulle.
4. Sono dichiarate nulle le schede che presentino segni che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, ovvero abbia espresso più di una preferenza o una preferenza ad un candidato non eleggibile.

ART. 10 - Ratifica delle elezioni e proclamazione dei membri elettivi

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette i verbali delle votazioni, unitamente all'elenco dei votanti alla Commissione elettorale, che, verificata la regolarità anche formale delle votazioni, trasmette l'elenco degli eletti al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti ivi compresi le decisioni su eventuali ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale.
2. Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo dichiara eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e costituisce formalmente i Comitati di Dipartimento. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati, viene dichiarato eletto il più anziano di età.

3. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso motivato da parte da parte degli aventi diritto al voto.
4. Il ricorso di cui al precedente comma 2 è trasmesso al Direttore Generale entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.
5. Il Direttore generale si esprime in merito al ricorso entro i successivi 3 giorni.
6. La decisione del Direttore Generale assunta ai sensi del precedente comma 5 non è ulteriormente ricorribile.

COMITATO DI DIPARTIMENTO

ART 11 – Insediamento del Comitato di Dipartimento

1. Il Direttore Generale convoca, con nota ufficiale, il Comitato di Dipartimento per la seduta di insediamento che sarà presieduta dal Decano (inteso come il Direttore di UOC più anziano per età anagrafica) o, in caso di sua assenza del Decano, dal Direttore di UOC più anziano per età anagrafica, con il supporto amministrativo specificamente individuato.
2. Nella seduta di insediamento, per i dipartimenti che aggregano più di quattro UOC il Decano raccoglie le candidature dei Direttori di Unità Operativa Complessa a Direttore di Dipartimento riportate in un elenco che deve essere composto da almeno una terna di nominativi. Qualora non dovesse essere raggiunto il numero minimo di tre nominativi, tutti i Direttori sono inseriti nell'elenco che verrà trasmesso al Direttore Generale. Per i dipartimenti che aggregano fino a quattro UOC, il Comitato di Dipartimento esprime un parere sul nominativo individuato dal Direttore Generale.
3. A fine seduta, il Decano o, in sua assenza, il Direttore più anziano trasmette il verbale dell'incontro al Direttore Generale.

ART. 12 – Riunioni del Comitato di Dipartimento

1. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direttore del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento predisponde l'ordine del giorno recependo anche gli argomenti e le richieste pervenute dai componenti il Comitato del Dipartimento.
2. Il Comitato si riunisce in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. La presenza dei componenti del Comitato di Dipartimento alle riunioni convocate dal Direttore dello stesso è obbligatoria.
4. Non sono ammesse deleghe alla partecipazione alle riunioni del Comitato del Dipartimento.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato è obbligatoria.
6. Ciascun componente convocato è tenuto a comunicare preventivamente l'impossibilità a partecipare nei modi convenuti all'interno di ciascun Dipartimento.
7. I componenti del Comitato di Dipartimento decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive.
8. Le convocazioni che verranno trasmesse anche al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, sono effettuate con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi con l'elenco degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

9. Il Comitato può rinviare a seduta successiva le decisioni relative a problemi inerenti una Struttura, qualora il Direttore responsabile ne abbia fatto richiesta scritta essendo motivatamente impedito a partecipare alla seduta.
10. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti del Dipartimento e decide a maggioranza semplice dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore di Dipartimento.
11. Qualora all'interno dello stesso Dipartimento, un Direttore abbia anche l'interim di altre Unità Operative, vota tante volte quante sono le Unità Operative che rappresenta.
12. Delle riunioni deve essere redatto un verbale con annotazione dei presenti, delle eventuali giustificazioni degli assenti, degli argomenti trattati e delle risoluzioni adottate e delle posizioni esplicitamente emerse.
13. Il verbale delle riunioni viene trasmesso ai tutti i componenti del Comitato e al Direttore Generale entro i successivi 10 giorni.
14. Il Direttore del Dipartimento indica il componente del Comitato cui affidare le funzioni di Segretario del Comitato di Dipartimento.
15. Tutti i Dirigenti possono essere altresì chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato su invito del Direttore di Dipartimento per la discussione di specifici argomenti.
16. Alle riunioni possono intervenire:
 1. il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Direttore Medico dell'area di riferimento e/o il Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie per i Dipartimenti di area sanitaria:
 - i. qualora ne ravvisino l'opportunità;
 - ii. qualora sia richiesto dal Direttore di Dipartimento;
 2. i Dirigenti o i referenti del personale del comparto di altri dipartimenti, su invito del Direttore del Dipartimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - Validità temporale

17. Il presente regolamento ha validità dal momento della sua approvazione con atto del Direttore Generale, e potrà essere modificato o integrato a seguito di modifiche dell'Atto Aziendale o di modifiche intervenute derivanti dal vigente quadro normativo.
18. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico in materia di elezioni.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2014

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

Copia composta di n°14 fogli (incluso il presente) della delibera n. 557 del 23/05/2014 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
